

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

IL REVISORE UNICO

Rag. Caterina Costadura

Parere n.10 del 21/06/2024

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024"**

Il Revisore dei Conti Rag. Caterina Costadura, ricevuta in data 20/06/2024 al proprio indirizzo email la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, ha proceduto al suo esame rilevando quanto segue:

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario che espone, per il 2024, un costo complessivo di € 521.170,00;

Considerato che lo stesso, è stato validato con provvedimento SRR Palermo Provincia. Est prot.876 del 13/06/2024;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 638, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- L'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 5-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- L'art. 13, comma 5 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate";
- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- L'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o delle Città Metropolitane e per effetto del quale sono state modificate, da 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del Contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non

domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA,
Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visti:

- L'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento da parte degli Enti Locali;
- Vista la Legge di Bilancio 2023 n.197 del 29.12.2022, con la quale il termine per approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 30 aprile e che è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, comma 3 del TUEL.
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2021

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario (art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000) in data 19/06/2024

Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Alla luce delle superiori considerazioni, il sottoscritto Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta avente per oggetto “ **Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024**, a condizione che, nel loro complesso, assicurino la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio e validato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est scpa e ricordando all'Ente di provvedere alla pubblicazione ed alla trasmissione della deliberazione al MEF in conformità alla disposizioni, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente.

Firmato il Revisore dei Conti
Rag. Caterina Costadura

